



## CQC PER DOCUMENTAZIONE

Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti già titolari del certificato di abilitazione professionale KD rilasciato entro la data del 9/9/2008 e/o titolari della patente di categoria C oppure CE rilasciata entro la data del 9/9/2009.

Sono esentati dall'obbligo di possedere la CQC i conducenti dei veicoli utilizzati a fini privati e non commerciali e i veicoli utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

### CQC MERCI (PATENTE C)

- MODULO TT 746 C - C/C 9001 € 9,00 - C/C 4028 € 29,24
- Una fotografia (da spillare all'interno della pratica in basso a sinistra)
- 1 fotocopia carta d'identità, codice fiscale e patente fronte retro
- 1 fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda le scadenze riportate sulla CQC sarà il 09/09/2014.

### CQC PERSONE (PATENTE D + KD) o CQC PERSONE + MERCI (PATENTE C + D + KD)

- MODULO TT 746 C - C/C 9001 € 18,00 - C/C 4028 € 43,86
- Una fotografia (da spillare all'interno della pratica in basso a sinistra)
- C.A.P. in originale
- 1 fotocopia carta d'identità, codice fiscale e patente fronte retro
- 1 fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

Verrà rilasciata la CQC persone (o persone + merci) e il KB.

Se si rinuncia al KB (allegare rinuncia) i versamenti sono: C/C 9001 € 9,00 - C/C 4028 € 29,24

Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda le scadenze riportate sulla CQC sarà il 09/09/2013.

## RINNOVO

Alla scadenza la CQC dovrà essere rinnovata frequentando un corso di formazione di 35 ore (49 se il titolare è in possesso sia di CQC merci che persone). Il corso potrà essere svolto nell'intervallo decorrente da 6 mesi prima della data di scadenza a due anni dopo la data stessa.

Qualora il rinnovo avvenga oltre i due anni dalla data di scadenza, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, il candidato dovrà superare anche i relativi esami.

## REVOCA

Se la CQC viene revocata:

- **a seguito di una revoca patente:** può essere riottenuta solamente frequentando il corso e sostenendo gli esami.
- **a seguito di una bocciatura all'esame revisione CQC:** può essere riottenuta solamente frequentando il corso e sostenendo gli esami.
- **a seguito di un declassamento patente:** se il candidato riottiene la patente può presentare una nuova richiesta di rilascio per documentazione.

I titolari di patente straniera in aggiunta alla documentazione consueta devono presentare:

## **CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA**

### **TITOLARI DI PATENTE COMUNITARIA**

- autocertificazione attestante la data di prima acquisizione di residenza in Italia con provenienza dallo Stato estero (modulo per autocertificazione) o certificato “storico” di residenza;
- fotocopia della patente posseduta di categoria C, C+E, D, DE in corso di validità (Se tra la data di acquisizione della residenza in Italia e quella di presentazione della richiesta di rilascio della CQC intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità della patente di guida previsto dal Codice della Strada per la specifica categoria, occorre procedere preventivamente al rinnovo della patente mediante conversione o bollino CEE.

### **TITOLARI DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA CONVERTIBILE**

Per il rilascio della CQC, si dovrà procedere preventivamente alla conversione della patente secondo le disposizioni vigenti e, successivamente al rilascio della patente italiana ottenuta in conversione, presentare la documentazione consueta.

Se il titolare non procede alla conversione della patente extracomunitaria, la carta di qualificazione del conducente potrà essere rilasciata con validità di un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia; in questo caso la documentazione da presentare per il rilascio della CQC è quella consueta integrata da:

- certificato “storico” di residenza;
- fotocopia della patente extracomunitaria in corso di validità;
- dichiarazione consolare attestante l'autenticità, l'abilitazione e l'equipollenza alle categorie di patente con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

### **TITOLARI DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA NON CONVERTIBILE**

La CQC sarà valida per un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia; in questo la documentazione da presentare per il rilascio della CQC è la seguente:

- certificato “storico” di residenza;
- fotocopia della patente extracomunitaria in corso di validità;
- dichiarazione consolare attestante l'autenticità, l'abilitazione e l'equipollenza alle categorie di patente con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

# **CONDUCENTI NON RESIDENTI IN ITALIA MA DIPENDENTI DI UNA DITTA AVENTE SEDE IN ITALIA**

## **TITOLARI DI PATENTE COMUNITARIA**

- fotocopia della patente posseduta di categoria C, C+E, D, DE in corso di validità e del documento equipollente al certificato di abilitazione professionale per trasporto di persone se eventualmente rilasciato a parte, quale documento integrante della patente di guida (qualora il suddetto titolo abilitativo non sia già compreso nella patente di guida posseduta);
- per cittadini comunitari allegato n° 2 debitamente compilato e sottoscritto, per cittadini extracomunitari allegato n° 3 debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal responsabile legale della Ditta, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Per ottenere il rilascio per documentazione della CQC la patente deve contenere il codice comunitario "95" che attesta la formazione iniziale o periodica in corrispondenza della categoria da possedere ai fini del rilascio della CQC.

## **TITOLARI DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA**

La patente extracomunitaria non può essere convertita in quanto il suo titolare non ha acquisito la residenza in Italia. La documentazione da presentare per il rilascio della CQC è la seguente:

- fotocopia della patente posseduta di categoria C, C+E, D, DE in corso di validità e del documento equipollente al certificato di abilitazione professionale per trasporto di persone se eventualmente rilasciato a parte, quale documento integrante della patente di guida (qualora il suddetto titolo abilitativo non sia già compreso nella patente di guida posseduta);
- dichiarazione consolare attestante l'autenticità, l'abilitazione e l'equipollenza alle categorie di patente con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
- per cittadini comunitari allegato n° 2 debitamente compilato e sottoscritto, per cittadini extracomunitari allegato n° 3 debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal responsabile legale della Ditta, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.